

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Oftalma Hospital Srl / C.I.O.V. — Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

(Causa C-65/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di servizi — Servizi sanitari e sociali — Attribuzione al di fuori delle regole di aggiudicazione degli appalti pubblici — Necessità di rispettare i principi di trasparenza e di parità di trattamento — Nozione di «interesse transfrontaliero certo» — Direttiva 92/50/CEE — Articolo 27)

(2018/C 200/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Oftalma Hospital Srl

Convenute: C.I.O.V. — Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

Con l'intervento di: Azienda Sanitaria Locale di Torino (TO1)

Dispositivo

- 1) Un'amministrazione aggiudicatrice, qualora attribuisca un appalto pubblico di servizi che ricade sotto l'articolo 9 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, e che, di conseguenza, è in linea di principio assoggettato soltanto agli articoli 14 e 16 di detta direttiva, è però tenuta a conformarsi anche alle norme fondamentali e ai principi generali del Trattato FUE, ed in particolare ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché all'obbligo di trasparenza che ne deriva, a condizione che, alla data della sua attribuzione, tale appalto presenti un carattere transfrontaliero certo, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 2) L'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/50 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica agli appalti pubblici di servizi rientranti nell'allegato I B di tale direttiva.

⁽¹⁾ GU C 144 dell'8.5.2017.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 aprile 2018. — Fiesta Hotels & Resorts, SL / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Residencial Palladium, SL

(Causa C-75/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 4 — Articolo 65 — Denominazione commerciale non registrata GRAND HOTEL PALLADIUM — Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA» — Domanda di nullità fondata su un diritto anteriore acquisito in virtù del diritto nazionale — Presupposti — Segno con una portata non solamente locale — Diritto di vietare l'uso di un marchio più recente)

(2018/C 200/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fiesta Hotels & Resorts, SL (rappresentanti: J.-B. Devaureix e J. C. Erdozain López, abogados)